

Contratti agrari - pascolo - vendita delle erbe - Compravendita delle erbe per il pascolo - Controversie - Competenza - Sezione specializzata agraria - Condizioni.

La controversia avente ad oggetto le obbligazioni derivanti da un contratto di vendita di erbe per il pascolo di durata superiore ad un anno è devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria, ai sensi dell'art. 56, della l. n. 203 del 1982, mentre resta sottratto a tale disciplina il negozio che, oltre ad avere (secondo la convenzione stipulata fra le parti ed a prescindere dal diverso andamento assunto in concreto dal rapporto, per effetto di unilaterali iniziative di una di esse in violazione dei patti contrattuali) durata inferiore a un anno e contenuto limitato alla semplice raccolta dell'erba, si riferisca a terreni effettivamente assoggettati a rotazione agraria.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34508 del 16/11/2021
(Rv. 662894 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470

Corte

Cassazione

34508

2021